

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2015.

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- a) 730/2016, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2016, per i redditi prodotti nell'anno 2015;
- b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati all'Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

1.4. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Consegna delle dichiarazioni modello 730.

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2016 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2016 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

2.2 I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2016, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta.

3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 8.5.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati

il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

3.5 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro il 31 luglio 2016 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2016.

3.6 I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell'apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

4. Obblighi di riservatezza

4.1 I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell'allegato 3 che forma parte integrante al presente provvedimento.

4.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l'Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3 del presente provvedimento.

4.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali

informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

5 Esercizio delle scelte nel Modello 730-1

5.1 L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

5.2 L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

5.3 L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.

L'elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

5.4 L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Dichiarazione dei redditi precompilata

6.1. La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento.

7. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.

7.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

7.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).

7.3. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

- a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 7.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
- b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

7.4. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;
- b) altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

7.5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
- b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

7.6. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

7.7. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

8. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.

8.1. È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 7, mediante l'utilizzo di stampanti che garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

8.2. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

8.3. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

8.4. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 7 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

8.5. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, Modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2016 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta.

Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna

del Modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Il presente provvedimento stabilisce, altresì, che la dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti dipendenti e pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, viene predisposta utilizzando i Modelli 730.

Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti", come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Legge 8 febbraio 2007, n. 9 relativa agli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Decreto-legge, 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d'imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Decreto-legge, 23 novembre 2009, n. 168 recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni;

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge, 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia - semestre Europeo;

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Decreto-legge 23 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d'imposta;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Legge 6 luglio 2012, n. 96, recante disposizioni in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

Decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.13 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

Decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

D.P.C.M. 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;

Decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge 27 giugno 2015, n.83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

Legge 13 luglio 2015, n.107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147 disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;

Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2016, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15/01/2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi